

**PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE
DEI SERVIZI ASSICURATIVI**

CAPITOLATO TECNICO PER L'ASSICURAZIONE

LOTTO N. 1

**“ALL RISKS –
TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO ”**

CIG 81987774D0

Contraente:

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Via Enrico Fermi, 40 – 00044 Frascati (Rm)

SOMMARIO

Sommario	2
SCHEMA DI COPERTURA	5
DEFINIZIONI	6
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	12
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI	12
Art.1 Durata dell'Assicurazione – Proroga – Disdetta.....	12
Art.2 Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione	12
Art.3 Pagamenti per variazioni con incasso di Premio	13
Art.4 Gestione della Polizza	13
Art.5 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione	14
Art.6 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Modifiche del Rischio Buona fede - Diminuzione del Rischio	14
Art.7 Interpretazione della Polizza.....	15
Art.8 Assicurazione presso diversi Assicuratori	15
Art.9 Ispezione dei beni assicurati	15
Art.10 Limite massimo d'indennizzo.....	15
Art.11 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza	16
Art.12 Oneri fiscali	16
Art.13 Foro competente	16
Art.14 Rinvio alle norme vigenti	16
Art.15 Trattamento dei dati.....	16
Art.16 Tracciabilità dei pagamenti.....	16
Art.17 Coassicurazione e Delega.....	17
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	18
Art.18 Obblighi del contraente – Denuncia del sinistro.....	18
Art.19 Procedura per la valutazione del danno e delle perdite.....	18
Art.20 Mandato dei periti – Operazioni peritali	19
Art.21 Liquidazione per partite separate	20
Art.22 Valore dei Beni Immobili e Mobili e determinazione del Danno	20
Art.23 Valore assicurabile e Determinazione dell'ammontare del danno per i Beni Elettronici	22
Art.24 Differenziale storico artistico	23
Art.25 Determinazione del Danno per i Valori e le opere d'arte	23
Art.26 Determinazione del danno per i supporti dati – ricostruzione dati.....	24
Art.27 Coppie - Insieme – Serie	25
Art.28 Pagamento dell'Indennizzo ed anticipi.....	25
Art.29 Rinuncia al diritto di surroga.....	26

Art.30 Rendicontazione sinistri.....	26
Attività e Caratteristiche del Rischio	27
Art.31 Somme Assicurate	27
Art.32 Conteggio del Premio	27
Art.33 Copertura Automatica – “Leeway Clause”	28
Art.34 Forma della copertura	28
Rischi Indennizzabili.....	29
Art.35 Oggetto dell'Assicurazione All Risks.....	29
Art.36 Guasti	29
Art.37 Spese necessarie per demolire e sgombrare i residui del sinistro	29
Art.38 Spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione, livellamento, scavo e/o riempimento del terreno	29
Art.39 Spese sostenute per la ricerca e la riparazione – liquidi condotti	30
Art.40 Costi per il collaudo	30
Art.41 Oneri di urbanizzazione e ricostruzione	30
Art.42 Spese per onorari ingegneri architetti consulenti	30
Art.43 Spese per onorari periti	31
Art.44 Costi di ricostruzione degli archivi non informatici	31
Art.45 Supporti Dati e ricostruzione Dati.....	31
Art.46 Danni subiti da Oggetti d’Arte	32
Art.47 Somme dovute a terzi (Ricorso Terzi)	32
Art.48 Maggiori costi e Perdita pigioni	32
Art.49 Furto, Rapina, Estorsione.....	33
Esclusioni	36
Delimitazioni e Detrazioni.....	39
Art.50 Terremoto	39
Art.51 Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti	39
Art.52 Eventi atmosferici	39
Art.53 Grandine (su fragili)	40
Art.54 Sovraccarico neve e/o ghiaccio.....	40
Art.55 Gelo e Ghiaccio	40
Art.56 Eventi socio-politici	41
Art.57 Terrorismo e Sabotaggio.....	41
Art.58 Fenomeno Elettrico	41
Art.59 Beni in Refrigerazione e/o temperatura controllata	41
Condizioni Particolari.....	43
Art.60 Operatività dell’Assicurazione	43

Art.61 Assicurazione Parziale e Deroga alla Regola Proporzionale	43
Art.62 Precisazione Beni Elettronici ad Impiego Mobile	43
Art.63 Precisazione Occupazione Non Militare	43
Art.64 Esistenza e/o impiego di radioisotopi.....	44
Art.65 Rischio costruzione ed esercizio delle macchine acceleratrici.....	44
Limiti, scoperti e franchigie.....	46
Allegato 1 – Elenco sedi e relative somme assicurate.....	49

SCHEMA DI COPERTURA

1.	Contraente ed Assicurato: I.N.F.N. – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
2.	Durata del Contratto: dalle ore 24:00 del 30/09/2020 alle ore 24:00 del 30/09/2023
3.	Descrizione dell'attività: L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE svolge la sua attività con prevalenza nel campo della ricerca di base e delle Alte Energie. Le attività svolte possono essere riassunte, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, come segue: attività meccaniche, elettroniche ed informatiche connesse allo svolgimento della attività di ricerca, sviluppo e produzione. Dette attività vengono esercitate con l'ausilio di qualsiasi idoneo processo di lavorazione e/o operazione anche preliminare, complementare, accessoria e prevede la presenza di sostanze infiammabili e di merci speciali che possono essere stoccate ed utilizzate nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare. L'assicurazione si intende pertanto operante per tutte le attività istituzionali svolte, nessuna esclusa ovvero per tutte le attività e competenze, presenti e/o future, previste dalla legge, dai regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, comunque e ovunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. L'attività assicurata comprende tutte le attività accessorie, preliminari, complementari, connesse, collegate e conseguenti alle principali, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
4.	Descrizione del rischio La presente polizza, stipulata dal Contraente/Assicurato nell'interesse proprio e per conto di chi spetta, ha per oggetto tutti i beni mobili e immobili, pertinenti agli insediamenti di ricerca, sviluppo e produzione, ai depositi, alle sedi/rappresentanze ed agli uffici in genere, sia di proprietà che in comproprietà, anche se in uso o in possesso di terzi, in locazione, conduzione, gestione, comodato, custodia, concessione, deposito o in uso a qualsiasi titolo, o per i quali il Contraente/Assicurato abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente/Assicurato abbia, a qualsiasi altro titolo, un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso. Con il termine "Assicurato" si intendono il Contraente e tutti gli altri soggetti il cui interesse è garantito con il presente contratto.
5.	Rateazione: Annuale
6.	Riepilogo somme assicurate: ☐ Beni immobili: € 181.105.626,00 ☐ Beni mobili: € 793.593.418,00
7.	Sedi assicurate e relativi valori: quelle contenute nell'allegato 1

DEFINIZIONI

Allagamento	L'accumulo di acqua che crea danni ai Beni Assicurati, dovuto anche a rigurgito di fogna; fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.
Archivi non informatici	A titolo esemplificativo e non limitativo, documenti, disegni, registri, fotocolor, microfilm.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Beni Assicurati o Cose Assicurate	Beni Immobili e Beni Mobili, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana e all'estero, di proprietà dell'Assicurato/Contraente anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato/Contraente stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato/Contraente, e più in generale per i quali esiste un interesse dell'Assicurato/Contraente o lo stesso è tenuto/obbligato all'assicurazione, compresi Beni non detenuti dall'Assicurato/Contraente e di proprietà di Terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui l'Assicurato/Contraente svolge le proprie attività con l'intesa che eventuali posizioni/aggiornamenti omessi o ritardati (esempio nuove acquisizioni, alienazioni, cessioni, ecc.) non costituiranno pregiudizio al diritto all'indennizzo. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni Mobili". I beni Immobili di proprietà e i Beni Mobili in essi contenuti, dati in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.
Beni Elettronici	Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, le macchine e le apparecchiature a corrente debole per ufficio, per attività amministrative e correlate; macchinari e/o impianti necessari e/o utili per le attività dell'Assicurato; tutti gli impianti e macchinari in genere adibiti all'elaborazione, interpretazione, e/o comunicazione di dati; il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e/o i loro componenti e compresi i Beni Elettronici ad Impiego Mobile. Sono altresì compresi i Programmi in licenza d'uso e simili, i Supporti Dati e i conduttori esterni collegati ai beni assicurati. Sono infine compresi i Grandi Apparati Sperimentali e le Grandi Infrastrutture Tecniche, così come definite.
Beni Elettronici ad impiego Mobile	Come tali intendendosi i beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati anche al di fuori dei Beni Immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione e stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

Beni Immobili	Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutte le costruzioni, complete o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di finitura; le opere di fondazione o interrate e linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni, gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, fotovoltaici ed audio-video, impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica che sia parte integrante delle costruzioni; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali nonché eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco esclusivamente di pertinenza delle costruzioni, gli impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, intendendosi altresì per Beni Immobili eventuali container, e tensostrutture, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquettes, parquets, tinteggiature. Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliari ed in particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici. Per i Beni Immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Legge n. 106/2011 e s.m.i., il premio di polizza ad essi relativo è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983.
Beni Mobili	Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi Oggetti d'Arte, Valori, Beni apparecchiature elettriche ed Elettroniche, merci in genere, Preziosi e Veicoli iscritti al PRA, muletti elettrici, veicoli elettrici utilizzati per gli spostamenti all'interno degli insediamenti.
Broker	La Ital Brokers S.p.A. alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di Polizza.
Danno Indiretto	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili e fissi, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'Assicurato,

	compresi i dati contenuti su supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle unità centrali.
Eruzione vulcanica	Fuoriuscita sulla superficie terrestre, in maniera più o meno esplosiva, di magma ed altri materiali gassosi provenienti dal mantello o dalla crosta terrestre.
Esplosivi	Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione	L'appropriazione di Beni mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costrette a consegnare i Beni stessi, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.
Fenomeno Elettrico	L'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
Furto	Come definito dall'articolo 624 del C.P.
Furto con destrezza	Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti.
Grandi Apparati Sperimentali	L'insieme della meccanica, dell'elettronica, dei rivelatori, e di tutto ciò che costituisce gli esperimenti ospitati nei laboratori e le facility come gli acceleratori. Sono compresi i sistemi di infrastrutture di prossimità totalmente dedicate al grande apparato.
Grandi Infrastrutture Tecniche	Infrastrutture che sono comuni alle sale sperimentali e agli edifici civili; sono compresi gli impianti di distribuzione elettrica, i grandi UPS rotanti, gli UPS statici, gli impianti di ventilazione, di raffreddamento, di raffrescamento, di riscaldamento, i carri ponte ed ogni strumentazione e infrastruttura di servizio.
Guasti cagionati dai ladri	I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli.
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Infiammabili	Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili “esplosivi” che rispondono alle seguenti caratteristiche: Tipo A - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C; - sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano. Tipo B - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C. Tipo C - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V e s.m.i. Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg. di infiammabili di tipo B o a 400 kg. di infiammabili di tipo C.
Inondazione ed Alluvione	Fuoriuscita di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d’acqua, naturali od artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili.
Limite di Indennizzo	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
Mezzi di custodia	A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione.
Merci speciali	Si denominano convenzionalmente merci speciali le seguenti: D1 – polveri, trucioli o spugna di alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio – celluloidi (grezza ed oggetti di) materie plastiche espanse o alveolari – imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) – espansi e sughero grezzo; D2 – se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone – schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa – cotone idrofilo – ovatta, cotonei sodi; D3 – se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone – cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci – stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l’80%, ovatte sintetiche – piume o piumino. Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg. di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg. di merci speciali di categoria D3.

Oggetti od Opere d'arte	A titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore storico artistico, compresi Beni bibliografici, intendendo per tali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche.
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Portavalori	Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Preziosi	A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura).
Primo Rischio Assoluto	Forma di garanzia prestata senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile
Programmi in licenza d'uso	A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso.
Rapina	Sottrazione e/o costrizione a consegnare i Beni Mobili mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza e/o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Scippo	Furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, in luogo pubblico, di quanto è portato a mano, al braccio oppure indossato.
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società/Assicuratore	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Somma Assicurata	La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata

Supporti Dati	Come tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che fisso, ad uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.
Terremoto	Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; si conviene che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro”.
Terrorismo e sabotaggio	Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Tetto – Copertura – Solai	- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Valori	A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art.1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA

La polizza ha effetto dalle ore 24.00 del 30/09/2020 e scadrà alle ore 24.00 del 30/09/2023. Alla data di scadenza della polizza quest'ultima si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare l'assicurazione ad ogni scadenza anniversaria, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 180 giorni prima della scadenza.

La Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a TRE anni, ai sensi della normativa vigente; la Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola alla Società mediante PEC almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Alla scadenza della polizza è facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 (centottanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del 30/09/2020 ed il pagamento del primo rateo di premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza della polizza.

Le rate annuali successive devono essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dopo la loro scadenza.

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Art.3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare il pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Art.4 GESTIONE DELLA POLIZZA

Resta inteso tra le parti che la gestione e l'esecuzione della presente polizza è affidata alla Ital Brokers S.p.A. cui la contraente ha affidato tale incarico, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni

comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento ISVAP n.05/2006 (ora IVASS), il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 3,00% (Tre virgola zero per cento) sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

La Società autorizza all'incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Art.5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il Rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior Rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di Premio. Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di Rischio e, pertanto, il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'Assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni

anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili, purché non venga modificata la natura del Rischio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di Premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di Premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'articolo 1897 di cui sopra.

Art.7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una sola delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizioni di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.8 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si conviene tra le Parti che qualora si rilevasse che per gli stessi Beni Assicurati oggetto del presente contratto esistano o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato/Contraente a valere sulla presente polizza potranno essere liquidati ed indennizzati dalla Società in deroga all'art. 1910, secondo quanto stabilito dalla presente polizza, a prescindere dell'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge verso i predetti terzi (art. 1910 c.c.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla società di eventuali polizze già esistenti o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi Beni oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro se ne è a conoscenza.

Art.9 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni Assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.10 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.11 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.12 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.13 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente Polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.

Art.14 RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme vigenti.

Art.15 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss.mm. e ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.16 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art.17 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata; in deroga all'art.1911 tutte le Società sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente Polizza, le Società coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art.18 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di Sinistro, a parziale deroga dell'articolo 1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta.

Il Contraente o l'Assicurato devono:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il Danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'Art. 1914 C.C.;
- qualora tenuto a norme di Legge, fare, nei 30 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del Danno. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla Società.
- fornire alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

L'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali oppure fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine; resta comunque ferma la facoltà dell'Assicurato:

1. di procedere allo smaltimento dei residui una volta ottenuto il consenso della Compagnia, che dovrà pervenire al massimo entro 30 giorni da quando è stato denunciato il sinistro;
2. di proseguire la propria attività;
3. di effettuare le riparazioni senza dover attendere le operazioni peritali trascorsi 10 giorni dalla denuncia del danno e in mancanza di contatti da parte del perito incaricato dalla Società di effettuare il necessario sopralluogo senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni. In caso di riparazioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi, l'incolumità delle persone e la continuità del servizio, nonché per adempiere agli obblighi normativi e/o alle disposizioni delle autorità competenti, gli interventi potranno essere effettuati senza rispettare le predette tempistiche, fermo restando l'obbligo in capo al Contraente di documentare gli interventi effettuati.

Art.19 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico, con l'intesa che i relativi costi saranno a carico delle parti, ciascuna per il proprio ammontare.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza, con l'intesa che il relativo costo sarà ripartito tra le Parti nella misura del 50% per ciascuna.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Art.20 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni Assicurati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente Assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di Sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

Art.21 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE

Dietro richiesta del Contraente o dell'Assicurato tutto quanto previsto dalla presente Assicurazione relativamente all'Indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una Polizza distinta.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il Sinistro.

Art.22 VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che per "valore a nuovo" si intende:

- per i Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, con le stesse caratteristiche costruttive, di tutto il bene, o parte dello stesso, distrutto o danneggiato, escludendo soltanto il valore dell'area.
- Per i Beni Immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli Immobili disciplinati della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e s.m.i.) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Bene, secondo le tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico.
- per i Beni Mobili (escluso Valori, Oggetti d'Arte e Beni Elettronici), il costo di rimpiazzo o riparazione dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),

e che per Valore allo stato d'uso s'intende:

- per i Beni Immobili la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
- Per i Beni Immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli Immobili disciplinati della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e s.m.i.) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Bene, secondo le tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili
- per i Beni Mobili (escluso Valori, Oggetti d'Arte e Beni Elettronici), il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un

deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al Bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori.

In caso di Sinistro che colpisca i Beni Immobili ed i Beni Mobili di cui alle Partite 1 e 2 si determina:

- a) l'ammontare del Danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al Valore allo stato d'uso, detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il Sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo", oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro nei limiti assicurati nella presente Polizza;
- c) il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo "Pagamento dell'indennizzo".

Ai "Beni Mobili" in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del Sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti.

La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.

Relativamente alla ricostruzione o ripristino di Beni Immobili e relativi impianti non rispondenti alle norme tecniche o di legge per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve vigenti al momento del sinistro, sarà liquidata la somma aggiuntiva fino alla concorrenza prevista nella tabella [LSF] quale differenza NTC.

Per i Danni derivanti da *"Maggiori costi e Perdita di pigione"*, l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario al Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di Indennizzo specifici e le condizioni previste nella presente Polizza.

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante:

- per i Beni Immobili (o porzioni di) e per i Beni Mobili (esclusi Valori e Oggetti d'Arte) che, al momento del Sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee,

anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato);

- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese, salvo forza maggiore, entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Pertanto, in caso di Sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a).

Art.23 VALORE ASSICURABILE E DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI

La determinazione del Danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi, necessari per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) defalcato dell'importo stimato come A) 2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo del Bene Assicurato al momento del Sinistro, ivi compresi i costi di trasporto, dogana, montaggio, ed oneri fiscali se dovuti all'erario;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) defalcato dell'importo come B) 2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui, nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come a B1).

Questa stima riguarda solo Beni Assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato) ed è valida a condizione che:

- a) i Danni si siano verificati entro i venti anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore del bene al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come B) 3), defalcato dell'importo come B) 4):

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come ad A) 1) – A) 2), eguali o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come B) 1).

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

All'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie presenti nella tabella [LSF].

Art.24 DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO

In caso di danno ad un Bene Immobile di particolare valore storico artistico, allo scopo di consentire il ripristino di tali beni con materiali coevi e adeguate tecniche di esecuzione e messa in opera, sarà liquidata una somma aggiuntiva fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF], fermo restando lo specifico Limite di indennizzo previsto per la garanzia colpita dal danno.

Sono compresi nella garanzia i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale di cui all'Art. Valore dei Beni Immobili e Mobili e Determinazione del Danno. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

Art.25 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI E LE OPERE D'ARTE

Per i danni ai titoli, alle monete, alle banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del Sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le Parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano.

Per gli altri Valori: il loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

Per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento: l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per le Opere d'Arte:

Premesso che per valore commerciale, deve intendersi il prezzo che l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato al momento del sinistro, si procederà come segue.

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del Sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del Sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il Sinistro;
- Oppure il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento.

Qualora l'assicurazione fosse prestata con stima accettata, sulla base dei valori e dell'elencazione delle opere così come prodotti dall'Ente, il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro sarà quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

Art.26 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I SUPPORTI DATI – RICOSTRUZIONE DATI

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei Supporti di Dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti in conseguenza di un Danno indennizzabile a termine di Polizza, nonché per la ricostruzione dei Dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di Dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista, cancellatura per errore ed errata registrazione.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

Art.27 COPPIE - INSIEMI – SERIE

In caso di Danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'Indennizzo del Danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il Danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie. Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

Art.28 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ED ANTICIPI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila).

L'obbligo della Società viene in essere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'acconto.

Tale acconto non può comunque essere superiore a € 2.000.000,00, (due milioni) qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di Danno ad un Bene Assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che il Bene Assicurato aveva al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà ottenere degli anticipi sul supplemento spettategli, che saranno determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.

La Società dovrà provvedere a sottoporre all'Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del processo verbale di perizia o dell'atto di quantificazione del danno ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'Indennizzo presunto.

Qualora sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, l'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria, fermo l'impegno dell'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione

monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva, risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle condizioni di Assicurazione.

L'Assicurato si impegna a far pervenire alla Società la documentazione di chiusura dell'istruttoria non appena disponibile e con la massima sollecitudine.

Art.29 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) Società controllanti, controllate e collegate, proprie Fondazioni;
- c) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art.30 RENDICONTAZIONE SINISTRI

La Società si obbliga a fornire al Contraente, con cadenza semestrale, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato:

- Sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del Sinistro stesso;
- Sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato e data della liquidazione;
- Sinistri respinti e senza seguito.

Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

L'Assicurazione è prestata in relazione a qualsivoglia attività e/o competenza istituzionale del Contraente, comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, sia in sedi proprie che di terzi, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni, Consorzi e/o Cooperative create per l'espletamento delle attività e competenze istituzionali, ivi compresa l'attività svolta all'interno dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

Tra le "attività e competenze istituzionali" del Contraente devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o deliberazioni e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto a nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

Art.31 SOMME ASSICURATE

Partita n.	Beni Assicurati	Somme assicurate euro
1	Beni Immobili	181.105.626,00
2	Beni mobili	793.593.418,00

Art.32 CONTEGGIO DEL PREMIO

Il Premio è determinato dall'applicazione alle Somme Assicurate dei tassi per mille lordi sotto indicati, per il Periodo di Assicurazione di riferimento. Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un Premio anticipato, calcolato come sotto indicato, con l'intesa che, successivamente alla data di scadenza annuale e nei termini previsti dalle condizioni della presente Polizza, si procederà al calcolo del Premio di regolazione. Sulla base di quanto precede, per il presente Periodo di Assicurazione, il Premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato:

Partita n.	Beni Assicurati	Somme assicurate euro	Tasso lordo pro mille	Premio annuo Lordo euro
1	Beni Immobili	181.105.626,00	0,562	101.844,75
2	Beni mobili	793.593.418,00	1,271	1.008.974,66
Totale Premio annuo lordo euro				1.110.819,41

Art.33 **COPERTURA AUTOMATICA – “LEEWAY CLAUSE”**

Premesso che l'Assicurato con le somme assicurate con la presente polizza ha inteso garantire per il giusto valore tutto quanto forma oggetto delle definizioni, la Società s'impegna ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore che potrebbero avvenire in corso d'anno dovuti ad inserimenti/esclusioni. La garanzia prevista dal comma precedente è prestata, in eccedenza, fino al massimo del 30% della somma assicurata, con l'intesa che entro 120 (centoventi) giorni successivi ad ogni scadenza annuale l'Assicurato comunicherà alla Società il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti e/o eliminazioni che delle variazioni del valore degli enti esistenti.

Di conseguenza la Società provvederà all'emissione di un'apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato; con l'appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso relativamente agli aumenti, di cui l'Assicurato è tenuto a corrispondere il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte eventualmente eccedente il 30%.

La stessa procedura sarà utilizzata per l'aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.

I premi dovuti a termini della presente clausola dovranno essere pagati e/o rimborsati nei 60 giorni successivi alla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. Se il pagamento non sarà effettuato in detto termine, la presente condizione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento, ferma nel frattempo la validità delle altre condizioni di polizza.

Art.34 **FORMA DELLA COPERTURA**

Partite	Criterio di determinazione delle Somme assicurate	Clausola applicata per determinazione del danno
Immobili	Valore intero	Valore a nuovo
Beni mobili	Valore intero	Valore a nuovo

RISCHI INDENNIZZABILI

Art.35 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS

La Società indennizza tutti i danni materiali diretti e i danni consequenziali causati ai Beni Assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o Beneficiario, salvo quanto stabilito dagli Articoli "Esclusioni" e "Condizioni Particolari", nonché i danni verificatisi come conseguenza immediata dell'azione degli eventi non esclusi dall'Assicurazione che abbiano colpito i Beni Assicurati.

Art.36 GUASTI

La Società indennizza i guasti causati ai Beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un Danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

Art.37 SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE E SGOMBRARE I RESIDUI DEL SINISTRO

La Società indennizza le spese necessarie per smantellare, smaltire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del Sinistro; relativamente ai Beni non danneggiati: smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "*Limite massimo di indennizzo*" della presente Polizza, la Società indennizza dette spese entro il limite di risarcimento previsto alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

Art.38 SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE, LIVELLAMENTO, SCAVO E/O RIEMPIMENTO DEL TERRENO

La Società indennizza le spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione dei Beni assicurati e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e abilitato, che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "*Limite massimo di indennizzo*" della presente Polizza, la Società indennizza dette spese entro il limite di risarcimento previsto alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

Art.39 SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE – LIQUIDI CONDOTTI

La Società indennizza le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, incluse le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura. Sono altresì compresi i Danni indennizzabili a termini di contratto derivanti da fuoriuscita di liquidi, a seguito di rottura dei predetti impianti (danni da liquidi condotti).

La Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

Art.40 COSTI PER IL COLLAUDO

La Società indennizza i costi per il collaudo e per le prove di idoneità e controllo sui Beni Assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

La Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

Art.41 ONERI DI URBANIZZAZIONE E RICOSTRUZIONE

La Società indennizza gli oneri di urbanizzazione e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni Assicurati, a seguito di un Sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi.

La Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

Art.42 SPESE PER ONORARI INGEGNERI ARCHITETTI CONSULENTI

La Società rimborsa, le spese dell'Assicurato/Contraente per il professionista (ad es: Arch. e/o Ing. e/o Geom.) iscritto ad apposito ordine, per l'assistenza e consulenza relative a tutte le attività necessarie alla preventivazione, individuazione delle ditte esecutrici degli interventi di ripristino del danno e delle spese di demolizione e sgombero, comparazione dei preventivi, redazioni di capitolati, assistenza per affidamento lavori e gare d'appalto. Non sono compresi gli oneri ed i costi sostenuti dall'Assicurato/Contraente per il Perito di parte o la quota parte del terzo Perito.

La Società rimborsa dette spese con l'applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

Art.43 SPESE PER ONORARI PERITI

La Società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dal Contraente/Assicurato, comprensivi di eventuali costi di ingegneri, architetti e consulenti in genere a supporto dell'attività peritale, nonché la parte di quota a carico del Contraente/Assicurato a seguito della nomina del terzo Perito.

L'Assicurato/Contraente ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte dell'Assicuratore delle predette spese. In caso di tale richiesta il Perito/professionista/consulente dovrà emettere pre-notula intestata all'Assicurato, e l'Assicuratore, verificata l'operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell'Assicurato per l'importo della pre-notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall'Assicurato e dal Perito/professionista/consulente ed avrà effetto liberatorio per l'Assicuratore al momento dell'effettivo pagamento. Al ricevimento dell'importo da parte dell'Assicuratore, il Perito/professionista/consulente emetterà regolare fattura nei confronti dell'Assicurato, inviandone copia all'Assicuratore.

Sono comprese inoltre le spese per le società di revisione che il Contraente avrà scelto e nominato.

La Società indennizza dette spese con l'applicazione dei limiti di risarcimento previsto alla tabella [LSF].

Art.44 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI NON INFORMATICI

La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro. Sono comunque esclusi gli Oggetti d'Arte.

La Società indennizzerà tali costi con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

Art.45 SUPPORTI DATI E RICOSTRUZIONE DATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a Supporti Dati e ai Dati, indennizzabili in base alle condizioni della presente Polizza.

Fermo quanto previsto al precedente Art. *"Determinazione del danno per i Supporti Dati"*, la Società rimborserà tali danni, per sinistro e per Periodo di assicurazione, con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF].

Art.46 **DANNI SUBITI DA OGGETTI D'ARTE**

La Società risponde dei danni causati ad Oggetti d'Arte indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza. Fermo quanto previsto al precedente Art. *"Determinazione del danno per i Valori ed Oggetti d'Arte"*, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Art.47 **SOMME DOVUTE A TERZI (RICORSO TERZI)**

La Società risponde per le somme dovute a terzi che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali cagionati alle cose dei Terzi stessi, compresi i locatari.

L'Assicurazione è estesa ai Danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale pattuito e sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stesso.

La Società risarcirà i danni cagionati ai terzi, per Sinistro e per Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF].

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo; sono invece compresi i veicoli dei Dipendenti dell'Assicurato o di Terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; sono altresì compresi i beni di terzi utilizzati per le attività istituzionali dell'Ente;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, e del suolo.

Il Contraente o l'Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

Art.48 **MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI**

Maggiori costi: la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato/Contraente, a seguito di un Sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e comunque di garantire l'esecuzione ed il mantenimento dei servizi cui lo stesso è preposto, che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e per

un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati ai fini del ripristino di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.

In caso di Danni riparati in economia dall'Assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi risultanti dalle scritture dell'Assicurato stesso.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La Società indennizza dette spese senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile e con l'applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

Perdita pigioni: in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che abbia colpito la partita Beni Immobili, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società, alle stesse condizioni del precedente paragrafo, pagherà, fino alla concorrenza di quanto previsto nella tabella [LSF] per Sinistro e per anno, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di dodici mesi.

Art.49 **FURTO, RAPINA, ESTORSIONE**

A) Relativamente ai danni, direttamente verificatisi, da **Furto** la Società risponde:

A.1) per i Beni Assicurati posti nei locali dei Beni Immobili ed a condizione che l'autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi, in uno dei seguenti modi:

- violandone le difese poste a tutela dei Beni Assicurati, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
- introducendosi nei locali dei Beni Immobili per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni Assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

A.2) per i Beni Assicurati posti nei locali dei Beni Immobili e senza che l'autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto A.1, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF] (*furto senza scasso*).

A.3) del furto commesso da dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, e/o con la loro complicità e/o partecipazione, purché la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati, o della sorveglianza dei locali stessi e che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

A.4) per i Beni Assicurati posti all'aperto per loro naturale uso e destinazione, in spazi ed aree di pertinenza del Contraente e/o dell'Assicurato o presso terzi. In questo caso la Società sarà obbligata a pagare uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF]

B) Relativamente ai danni, direttamente verificatisi, da Rapina e da Estorsione dei Beni Assicurati, anche se iniziate al di fuori dei locali, la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF];

C) Relativamente ai danni, direttamente verificatisi, derivanti da furto con destrezza di Beni Assicurati posti nell'interno dei Beni Immobili, purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all'evento stesso, la Società ne risponde nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF];

D) Relativamente ai danni direttamente verificatisi in conseguenza degli eventi sopra descritti, a Valori ed Oggetti d'Arte affidati a portavalori (persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all'interno ed all'esterno dei locali di Beni Immobili, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, la Società risponderà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF].

La garanzia portavalori è operante H24.

E) Per i danni, direttamente verificatisi, in conseguenza di Furto, Rapina, Estorsione di Valori e Preziosi, che sono:

- ovunque riposti,
- contenuti in registratori di cassa e cassetti chiusi a chiave,
- contenuti nei mezzi di custodia posti all'interno dei Beni Immobili,
- contenuti nei mezzi di custodia posti all'esterno dei Beni Immobili,

la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile. In caso di Scippo resta operante il sottolimito di cui alla specifica garanzia (lettera C).

Sono altresì considerati danni garantiti dalla presente Assicurazione i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai Beni Assicurati, in occasione di Furto, Rapina ed Estorsione o nel tentativo di commetterli.

La Società pagherà, per i guasti procurati dai ladri per l'ingresso nei luoghi dove sono i Beni Assicurati e per

gli atti vandalici procurati dai ladri nei luoghi dove sono posti i Beni Assicurati, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF].

Resta altresì convenuto che relativamente alla globalità dei danni di cui sopra, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Fermo restando quanto previsto al paragrafo che precede e fermi restando gli altri limiti d'indennizzo, in caso di Sinistro il limite di Indennizzo annuo per la garanzia Furto si intenderà ridotto con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Si conviene però che sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo sono automaticamente, e con pari effetto, reintegrati nei valori originari, senza ulteriori oneri da parte del Contraente, qualora l'indennizzo per sinistro non superi l'importo di € 80.000,00.

ESCLUSIONI

Nella presente Polizza valgono le seguenti esclusioni.

A) Sono esclusi i danni anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi:

A1) verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- bradisismo, valanghe e slavine;

salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;

A2) dovuti a o causati da:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati, salvo quanto precisato al precedente articolo Maggiori Costi e Perdita Pigioni;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle Costruzioni-Beni Immobili, salvo quanto previsto dall'art. "*spese di demolizione e sgombero*" e all'art. "*Oneri di Urbanizzazione e ricostruzione*".

B) Sono esclusi i danni

B1) di:

- ammanco e/o smarrimento, truffa e appropriazione indebita, frode, infedeltà dei dipendenti e saccheggio, malversazione o concussione;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;
- natura estetica che non siano connessi con Danni indennizzabili e fatto salvo il limite di Indennizzo eventualmente previsto nella tabella [LSF] per imbrattamento muri;

B2) dovuti a o causati da:

- lavori di costruzione, modifica, trasformazione di Beni Immobili, montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di Beni Assicurati, fatto salvo quanto previsto alla garanzia "*Guasti Macchine*" se operante;

- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili, salvo quanto previsto alla clausola *“Collasso Strutturale”* se operante;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma B) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

C) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi, dovuti a o causati da:

- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai Beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei Beni Mobili, salvo quanto previsto alle garanzie *“Fenomeno Elettrico”*, *“Beni in refrigerazione - temperatura controllata”* ed alla garanzia *“Guasti Macchine”* se operante;
- virus informatici;
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua; la presente esclusione non trova applicazione per i danni subiti ai Beni in Refrigerazione ed a Temperatura Controllata e per quanto previsto dalla garanzia *“Guasti Macchine”* se operante;
- inquinamento e/o contaminazione ambientale;
- inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione dei Beni Assicurati;
- a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma C) derivi altro danno indennizzabile a termini di Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

D) Sono esclusi dall'assicurazione

- il valore del terreno;
- i veicoli iscritti al P.R.A.;
- aeromobili, natanti, treni, ferrovie, binari, rotaie, banchine, moli, canali, pontili, ponti, miniere, oleodotti, gasdotti, argini, dighe, gallerie e tunnel, fatta eccezione per quelli trovantisi all'interno dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso; sono invece compresi passaggi pedonali sotterranei se all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni o che per loro natura sono necessari all'attività istituzionale dell'Ente;

- boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere ed animali in genere, tranne che se assicurati con apposita partita;
- i beni in leasing qualora assicurati con specifiche polizze;
- i tubi e le valvole, nonché le lampade ed altre fonti di luce afferenti i Beni Elettronici, salvo che i danni siano connessi a danni indennizzabili verificatisi alle altre parti delle cose assicurate;
- gli Oggetti d'Arte e Preziosi se singolarmente di valore superiore ad € 20.000,00 o qualora assicurati con specifiche polizze;
- le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori del perimetro e/o dall'area di pertinenza delle costruzioni;
- i furti dei beni in rame riposti al di fuori dei locali dei Beni Immobili, salvo che gli stessi siano al servizio dei beni assicurati;
- i danni da Furto avvenuti in luoghi rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratta di abitazioni, incustoditi.

Sono, inoltre, esclusi i costi per i quali è responsabile per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

DELIMITAZIONI E DETRAZIONI

Salvo quanto di seguito eventualmente precisato, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro della franchigia frontale prevista nella tabella [LSF].

Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico Sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più Scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art.50 TERREMOTO

Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati in occasione di terremoto, la Società non pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

Art.51 INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di Inondazioni e Alluvioni in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF]. Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati in occasione di Allagamenti, questi ultimi non conseguenti a guasti o rotture di impianti e serbatoi in genere riconducibili ad acqua condotta, la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Fatto salvo quanto collocabile a pavimento per naturale destinazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo arredi, attrezzature ed apparecchiature), la Società non indennizzerà i danni a Beni Mobili posti ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento.

Art.52 EVENTI ATMOSFERICI

Relativamente ai danni causati ai Beni Assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, sono esclusi quelli subiti:

- dai Beni Mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei Beni Immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

Art.53 GRANDINE (SU FRAGILI)

A parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni ed in riferimento alla garanzia Eventi Atmosferici, la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Beni Immobili o tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata nella tabella [LSF].

Art.54 SOVRACCARICO NEVE E/O GHIACCIO

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai Beni assicurati, la Società indennizza tali danni sempre che i Beni Immobili siano conformi ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della costruzione dei Beni stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art.55 GELO E GHIACCIO

Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 (quarantotto) ore dalla sospensione della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma maggiore di un importo pari quanto previsto nella tabella [LSF].

Art.56 EVENTI SOCIO-POLITICI

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di eventi socio politici, intendendosi per tali di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art.57 TERRORISMO E SABOTAGGIO

La Società, relativamente ai danni ai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di Terrorismo e Sabotaggio, indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art.58 FENOMENO ELETTRICO

Relativamente ai danni di fenomeni elettrici ai Beni Assicurati, sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e, comunque, dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della Polizza.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art.59 BENI IN REFRIGERAZIONE E/O TEMPERATURA CONTROLLATA

Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, riscaldamento e/o climatizzazione e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorigeno, compresa contaminazione da qualsiasi causa dipendente, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto di conservazione, nei

relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

L'assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione della temperatura o distribuzione del freddo abbia avuto come conseguenza l'inutilizzabilità dei Beni Assicurati. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art.60 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione è operante anche nel caso in cui il sinistro, purché indennizzabile a termini di polizza, abbia avuto origine da beni non assicurati.

Art.61 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 25% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 25%, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Art.62 PRECISAZIONE BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE

La Società indennizza i danni ai Beni Elettronici previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia prevista nella tabella [LSF], come di seguito disciplinato.

Relativamente ai beni elettronici ad impiego mobile, per il caso di:

- a) danno in fase di trasporto;
- b) danno durante la giacenza e in fase d'uso;

l'assicurazione è operante per i danni e le perdite rispettivamente subiti:

- nel caso previsto alla lettera a), durante lo spostamento e/o il trasporto con qualsiasi mezzo al di fuori dei Beni Immobili nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ambito del limite specificamente previsto;
- nel caso previsto alla lettera b), per tutti gli eventi diversi dalla lettera a), previa detrazione della apposita franchigia prevista nella suddetta tabella, e nell'ambito di quanto indicato nella tabella [LSF].

Relativamente ai Beni Elettronici ad impiego mobile, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Art.63 PRECISAZIONE OCCUPAZIONE NON MILITARE

I danni ai Beni Assicurati, avvenuti in corso di occupazione non militare di Beni Immobili assicurati, sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da incendio,

esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi. Tale estensione di garanzie è prestata per il periodo temporale di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione.

Art.64 ESISTENZA E/O IMPIEGO DI RADIOISOTOPHI

A parziale deroga di quanto previsto al punto A.1 delle Esclusioni, la Società risponde dei danni conseguenti all'esistenza e/o all'impiego di radioisotopi utilizzati dall'Assicurato/Contraente per le attività svolte.

Art.65 RISCHIO COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE MACCHINE ACCELERATRICI

La Società, a parziale deroga dell'articolo "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto delle attività istituzionalmente svolte dall'INFN, prevalentemente nel campo della Ricerca di base e delle Alte Energie e nella costruzione ed esercizio delle macchine acceleratrici e relativi apparati sperimentali. L'assicurazione è prestata entro il limite specifico indicato nella tabella [LSF].

LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE [LSF]

Si intendono pattuiti i seguenti limiti di indennizzo, scoperti e franchigie.

In nessun caso la Società pagherà un importo superiore a **Euro 150.000.000,00** (Centocinquantamiloni) per uno o più sinistri che si dovessero verificare nella medesima annualità assicurativa.

I valori sono espressi in **Euro**.

	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro	Limiti d'indennizzo
Franchigia frontale per ogni sinistro, salvo quanto di seguito diversamente indicato	/	2.500,00	/
Spese necessarie per demolire, smantellare ecc.	/	/	1.500.000,00 per sinistro col limite di 150.000,00 per rifiuti tossici, nocivi e radioattivi
Spese di bonifica, decontaminazione, ecc.	/	/	200.000,00 per sinistro e per anno
Danni da acqua condotta e Spese di ricerca e riparazione di rotture e guasti	/	Frontale	500.000,00 per sinistro e per anno col limite di 50.000,00 per spese di ricerca e riparazione di rotture
Costi per il collaudo	/	/	100.000,00 per sinistro
Oneri di urbanizzazione	/	/	200.000,00 per sinistro
Spese per Onorari Periti	/	/	5% del danno col massimo di 100.000,00 per sinistro
Spese per Onorari Ingegneri architetti e consulenti	/	/	5% del danno col massimo di 100.000,00 per sinistro
Costi ricostruzione archivi non informatici	/	2.500,00	100.000,00 per sinistro e per anno
Ricorso Terzi	/	/	30.000.000,00 per sinistro/anno a valere per tutte le ubicazioni
Maggiori costi – Perdita Pignoni	/	/	500.000,00 per sinistro e per anno

Differenziale Storico-Artistico	/	Frontale	500.000,00 per sinistro
Oggetti d'Arte	/	Frontale	150.000,00 per sinistro
Terremoto	10%	20.000,00	60% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, con il max di 40.000.000,00 per sinistro e per anno per tutte le ubicazioni
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	10%	20.000,00	60% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, con il max di 40.000.000,00 per sinistro e per anno per tutte le ubicazioni
Eventi atmosferici	10%	5.000,00	80% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, con il max di 30.000.000,00 per sinistro e per anno per tutte le ubicazioni
Eruzioni vulcaniche	10%	20.000,00	50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, con il max di 30.000.000,00 per sinistro e per anno per tutte le ubicazioni
Grandine su fragili	/	5.000,00	100.000,00 per sinistro/anno
Sovraccarico neve e/o ghiaccio	/	Frontale	5.000.000,00 per sinistro/anno
Intasamento gronde e pluviali	/	5.000,00	200.000,00 per sinistro/anno
Gelo e Ghiaccio	/	Frontale	200.000,00 per sinistro/anno
Eventi socio-politici	10%	5.000,00	80% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, con il max di 30.000.000,00 per sinistro e per anno per tutte le ubicazioni
Terrorismo, sabotaggio	/	Frontale	30.000.000,00 per sinistro e per anno per tutte le ubicazioni
Fenomeno elettrico	/	5.000,00	600.000,00 per sinistro/anno
Beni in refrigerazione e/o temperatura controllata	/	5.000,00	75.000,00 per sinistro e 150.000,00 per anno
Smottamento, cedimento e franamento del terreno	/	Frontale	500.000,00 per sinistro/anno

Rischio costruzione ed esercizio delle macchine acceleratrici	/	Frontale	50% della somma assicurata per singola ubicazione, con il max di 5.000.000,00 per sinistro e per anno
Beni elettronici	/	Frontale	3.000.000,00 per sinistro e 15.000.000,00 per anno
Beni elettronici ad impiego mobile	/	/	10.000,00 per sinistro e 40.000,00 per anno
Supporti Dati e Ricostruzione Dati	/	2.500,00	300.000,00 per sinistro e 2.000.000,00 per anno
<u>Furto, Rapina, Estorsione</u>			
Furto	/	/	1.500.000,00 per sinistro e per anno, a valere per tutte le ubicazioni; 2.500.000,00 per sinistro e per anno, a valere per la sola ubicazione di Magurele (Romania)
Con i seguenti scoperti, franchigie e sottolimiti per sinistro e per ogni ubicazione:			
Rapina/ Estorsione	/	1.500,00	20.000,00
Furto senza scasso	/	1.000,00	20.000,00
Beni Assicurati posti all'aperto	/	1.000,00	20.000,00
Furto con destrezza di Beni Assicurati	/	500,00	30.000,00
Portavalori	/	/	20.000,00
Denaro e valori in cassetti chiusi a chiave	/	500,00	10.000,00
Denaro, valori e titoli di credito in mezzi forti	/	500,00	20.000,00
Guasti ed atti vandalici provocati dai ladri	/	500,00	20.000,00

ALLEGATO N. 1 – ELENCO SEDI E RELATIVE SOMME ASSICURATE

N.	Ubicazione	Indirizzo	Beni immobili €	Beni mobili €
1	Amministrazione Centrale e Presidenza	Via E. Fermi, 54 - Frascati	0,00	2.116.500,00
		Piazza dei Caprettari, 70 - Roma		
2	Bari	Via Orabona, 4 – Bari	0,00	5.982.917,00
3	Bologna	Viale B. Pichat 6/2 - Bologna	0,00	8.771.400,00
		Via Irnerio, 46 – Bologna		
4	Cagliari	S.P. per Sestu km 0.700 - Cagliari	0,00	3.213.223,00
5	Catania	Via Santa Sofia 64 - Catania	0,00	20.432.600,00
6	CNAF	Viale B. Pichat, 6/2 - Bologna	0,00	15.778.000,00
7	Ferrara	Via Saragat 1 – Ferrara	0,00	5.984.000,00
8	Firenze	Via Bruno Rossi, 1 - Sesto Fiorentino	0,00	8.670.800,00
		Via Sansone, 1 - Sesto Fiorentino		
9	Genova	Via Dodecaneso, 33 - Genova	0,00	4.175.742,00
10	GGI	Largo Enrico Fermi, 2 - Firenze	0,00	171.800,00
11	Lecce	Via per Arnesano - Lecce	0,00	1.700.000,00
12	LNF (afferisce Gr. collegato Cosenza)	Via E. Fermi 40 - Frascati (Rm)	28.890.826,00	200.666.126,00
13	LNGS (afferisce Gr. collegato GSSI – L’Aquila)	Via Acitelli, 22 - Assergi (Aq)	24.622.400,00	181.172.000,00
14	LNL	Viale dell'Università, 2 - Legnaro (Pd)	70.964.400,00	118.548.450,00
15	LNS	Via Santa Sofia, 62 - Catania	26.416.200,00	63.368.000,00
		Molo di Levante – Catania		
		Portopalo di Capo Passero (Rg)		
16	Magurele (Romania)		0,00	7.343.470,00
17	Milano	Via G. Celoria, 16 - Milano	0,00	14.482.620,00
18	Milano Bicocca (afferisce Gr. collegato Parma)	P.zza della Scienza, 3 - Milano	0,00	2.715.000,00
		Via R. Cozzi, 47 - Milano		
		Parco Area delle Scienze, 7/A - Parma		
19	Napoli (afferisce Gr. collegato Salerno)	Via Cinthia - Napoli	0,00	20.461.200,00
		Via Giovanni Paolo II, 132 - Fisciano (SA)		
20	Padova	V. Marzolo, 8 - Padova	0,00	10.301.000,00
		Lab. DIAM - Via Loredan, 10 - Padova		

21	Pavia	Via Bassi, 6 - Pavia	0,00	3.767.500,00
		Via Ferrata, 2/4 - Pavia		
22	Perugia (comprende Terni - Lab. SERMS)	Via Pascoli, snc - Perugia	0,00	3.749.100,00
		Strada di Pentima, 4 - Terni		
23	Pisa (afferisce Gr. collegato Siena)	L.go B. Pontecorvo, 3 - Pisa	30.211.800,00	63.369.400,00
		Via E. Amaldi - Cascina (Pi)		
24	Roma	P.le Aldo Moro, 2 - Roma	0,00	6.294.712,00
25	Roma Tor Vergata	Via della Ricerca Scientifica, 1 - Roma	0,00	806.000,00
26	Roma Tre	Via della Vasca Navale, 84 - Roma	0,00	8.191.230,00
27	TIFPA	Via Sommarive, 14 - Povo (Tn)	0,00	1.385.468,00
		Via Sommarive, 9/11 - Povo (Tn)		
		Via al Desert, 14 - Trento		
28	Torino	Via P. Giuria, 1 - Torino	0,00	8.634.000,00
		Strada delle Cacce, 73 - Torino		
29	Trieste (afferisce Gr. collegato Udine)	Via Padriciano, 99 - Trieste	0,00	1.341.160,00
		Via Valerio, 2 - Trieste		

TOTALI	181.105.626,00	793.593.418,00
---------------	-----------------------	-----------------------